



COMUNE DI CINQUEFRONDI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER
L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI**

(Approvato con Deliberazione di C. C. N° 6 del 30.4.2014)

INDICE

ARTICOLO 1

Domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio

ARTICOLO 2

Istituzione e richiesta di un parcheggio per disabili “non personalizzato”

ARTICOLO 3

Domanda di istituzione di un parcheggio per disabili “personalizzato”

ARTICOLO 4

Commissione consultiva per l'esame delle richieste delle esigenze delle persone disabili

ARTICOLO 5

Utilizzo del Contrassegno

ARTICOLO 6

Furto o smarrimento del contrassegno

ARTICOLO 7

Decadenza del contrassegno

ARTICOLO 8

Adempimenti a carico degli uffici preposti

ARTICOLO 9

Norme transitorie

Art. 1

DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio per invalidi gli aventi diritto dovranno presentare domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 33 comma 4, lettera c) al Sindaco del Comune di Cinquefrondi, Ufficio Urbanizzazioni e Mobilità – Palazzo Comunale Via C.so Garibaldi 103, con la seguente documentazione:

- Certificazione della Commissione Medica che attesti la permanenza delle condizioni di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
- Due fotografie formato tessera del titolare;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- Copia della patente speciale di guida del richiedente (se possessore anche di automezzo speciale);
- Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se in possesso).

Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare.

Il contrassegno ha validità cinque anni. Per il primo rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto annualmente alla verifica dell'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione.

Art. 2

ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “NON PERSONALIZZATO”

L'Amministrazione in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, previo parere della commissione di cui all'art. 4, dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmare la necessaria manutenzione.

L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge, concorrendo alle spese per la realizzazione dello stallo di sosta per disabili.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa (art. 188 C.d.s.) per violazione alle leggi e regolamenti comunali.

È facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l'istituzione di un parcheggio per disabili in prossimità della propria abitazione qualora ci si trovi in presenza di una zona ad alta densità di traffico e sempre nel rispetto delle norme su codice della strada.

Esso verrà accordato direttamente dagli uffici solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti:

- a) Si tratti di persona non deambulante;
- b) Presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.
- c) Siano abilitati alla guida anche con patente speciale.
- d) Siano proprietari e dispongano di un veicolo a loro idoneo.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale, ad eccezione di quelli a limitazione oraria che, assieme alle richieste avanzate dai titolari privi dei predetti requisiti, dovranno essere sottoposte preventivamente al parere della Commissione di cui all'articolo 4.

Art. 3

DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “PERSONALIZZATO”

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- Siano abilitati alla guida con patente speciale;
- Dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- Siano persone non deambulant.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia della patente di guida speciale;
- 2) Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
- 3) Copia del contrassegno invalidi;
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione di cui all'art. 4.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con Ordinanza Dirigenziale e realizzati dall'Ufficio Tecnico comunale che ne curerà la manutenzione secondo le indicazioni dell'ufficio Viabilità e traffico (Polizia locale).

Art. 4

COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI

Con nomina Sindacale è costituita una Commissione consultiva per la gestione dei parcheggi per disabili che curerà tra l'altro l'esame delle pratiche relative all'istituzione dei parcheggi per disabili di cui all'art. 2 ed art. 3 comma 2.

In particolare la Commissione che svolgerà il servizio a titolo assolutamente gratuito dovrà:

- Valutare le richieste di parcheggio, di cui al comma precedente, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri parcheggi, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente;
- Valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
- Valutare, modificare e proporre interventi sugli elaborati mappali di distribuzione dei parcheggi nella città, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità.

La Commissione sarà composta:

- Dal Sindaco o suo delegato;

- Dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico o da un funzionario dello stesso servizio;
- Dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo Delegato;
- Da un membro (il Presidente o un suo delegato) della CO.A.DI (Consulta Associazione Disabili) presente sul territorio Comunale.

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, in ogni caso non meno di una volta l'anno e ogni qualvolta ci sia la richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Art. 5

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno è un documento strettamente personale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito dall'Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

Dopo l'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà entro tre anni e in ogni caso alla scadenza di ogni singolo contrassegno alla sostituzione con il modello contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello Europeo, in applicazione del D.P.R 30.7.2012 n. 151, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, con uno nuovo conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4.giugno 1998.

La parte anteriore del contrassegno di colore azzurro (parte a vista) contiene:

- Dicitura in stampatello "parcheggio per disabili" in almeno tre lingue facenti parte della Comunità Europea, oltre quella nazionale;
- Il numero di serie del contrassegno;
- Il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo blu posto su ulteriore fondo azzurro chiaro;
- La data di scadenza del contrassegno;
- Il nome e il timbro dell'Amministrazione Comunale.
- Il logo Europeo composto da cerchio a stelle su fondo azzurro.

La parte posteriore di colore azzurro (parte non a vista) contiene:

- Cognome e nome
- Foto
- Firma del titolare;
- Agevolazioni e modalità di utilizzo corretto del contrassegno;
- Modalità di esposizione del contrassegno

Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, al provvedimento autorizzativo emesso dal Responsabile del Servizio e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.

Il contrassegno consente:

- Di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- La sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti blocco del traffico;
- Il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
- Il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- Sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- Sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- Sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- Sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- Sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

Art. 6

FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate una fotografia formato tessera (o due se trattasi del primo rinnovo del contrassegno del tipo previsto nel presente regolamento), copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta del versamento di € 10,00 intestato al Comune.

Art. 7

DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmare la dismissione.

Il decesso dovrà essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a farne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 8

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Viene stabilito che l'ufficio preposto al rilascio dei contrassegni con apposite Ordinanze è il Comando di Polizia Locale che dovrà provvedere in attuazione di tutte le disposizioni del presente regolamento, dovrà inoltre procedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle Autorità di vigilanza.

L'Ufficio Tecnico e Viabilità dovranno provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei parcheggi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

Art. 9

NORME TRANSITORIE

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.